

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2509 del 22/05/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MATTEOTTI, N.16. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA SAC ARPAE N.1318/2016 DEL 04/05/2016 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FITOSANITARI SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA TORRICELLI, N.2 .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2621 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA** - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MATTEOTTI, N.16 - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA SAC ARPAE N.1318/2016 DEL 04/05/2016 – PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FITOSANITARI SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA TORRICELLI, N.2 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 1318/2016 del 04/05/2016 dalla SAC ARPAE a favore della Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA per l'attività di produzione fitosanitari sita in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/04/2018 - assunta dalla SAC con PGRA 2018/5447 del 26/04/2018 - pratica SinaDoc n. **13765/2018** - , dalla Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 00081430399), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Matteotti, n.16 e stabilimento in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 1318/2016 per le emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **13765/2018**, emerge che:

- La Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, che svolge attività di produzione di fitosanitari nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/04/2018, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 2018/5447, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 1318/2016;
 - La modifica richiesta prevede che il punto di emissione E1C8, precedentemente a servizio dell'impianto di formulazione e confezionamento di prodotti bagnabili, per esigenze produttive, convoglierà le emissioni afferenti a un impianto di formulazione e confezionamento di prodotti liquidi. Inoltre la Ditta richiede l'autorizzazione per la installazione di una nuova caldaia ad uso tecnologico e alimentata a metano, di cui al nuovo punto di emissione E2C8;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 24/04/2018 (PGRA 2018/5447) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2018/6374);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria documentazione integrativa (PGRA 2018/6155);

DATO ATTO che gli impianti termici installati presso l'Azienda rientrano nelle categorie dei medi impianti di combustione di cui al DLgs n.183/2017 (modifica alla Parte V del DLgs n.152/2006 e smi) e che gli stessi dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate all'art.273-bis, commi 5) e 6) del medesimo decreto con particolare riguardo al limite per NOx ovvero ad eventuali limiti di emissione più restrittivi derivanti da norme regionali;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg. Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

DATO atto che nel corso del procedimento è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PGRA 2018/6341 del 16/05/2018);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 1318/2016 a favore della Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione fitosanitari, contenute nel presente provvedimento che sarà rilasciato dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE** dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 1318/2016 del 04/05/2018, a favore della Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 00081430399), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Matteotti, n.16 e stabilimento di produzione fitosanitari in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA **sostituisce** la precedente adottata dalla SAC con la Determina Dirigenziale n.1318/2016 sopracitata.
3. DI DARE altresì atto che la presente AUA ricomprende il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è

rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento, citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni**

- L'attività svolta dalla Ditta consiste nella formulazione e confezionamento di prodotti fitosanitari in polvere, granuli o liquidi;
- Le emissioni in atmosfera derivano dalle varie fasi di lavorazione: pesatura, micronizzazione, macinazione, miscelazione, granulazione;
- La modifica richiesta riguarda l'utilizzo dell'impianto a servizio del punto di emissione E1C8 che, in origine, era a servizio di un impianto di formulazione e confezionamento di prodotti bagnabili, ora sarà a servizio dell'impianto di formulazione e confezionamento di prodotti liquidi;
- L'impianto è dotato di un idoneo sistema di abbattimento mediante installazione di una batteria di filtri a cartucce e abbattimento a umido (scrubber);
- La Ditta richiede inoltre la installazione di un impianto termico ad uso tecnologico, alimentato a metano, di cui al punto di emissione E2C8.
- Tutte le restanti emissioni dello stabilimento sono dotate di idonei sistemi di abbattimento e non subiscono modifiche.

Limiti

I limiti di emissione che la Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. di Cotignola** è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1C1 - LAVORAZIONE ANTIPARASSITARI (F.T. + A.U.)

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza	21	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5C1 - ASPIRAZIONE PESATURA ADDITIVI (F.T. + A.U.) -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza	11	m
Durata	3	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1AC2 - MICRONIZZAZIONE (F.T. + A.U.)

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza	13	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4C2 - MACINAZIONE ZOLFO E CONFEZIONAMENTO SOLIDI (F.T.) -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 - CALDAIA USO TECNOLOGICO

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12A - CALDAIA USO TECNOLOGICO E RISCALDAMENTO LOCALI

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Per le emissioni provenienti dalle caldaie (E12, E12A), i limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate all'art. 273-bis del Dlgs n.152/2006 e smi o a eventuali limiti più restrittivi derivanti da norme regionali.

PUNTO DI EMISSIONE E1C3 - ASPIRAZIONE, MISCELAZIONE, ESTRUSIONE, CONFEZIONAMENTO ED ESSICCAMENTO (F.T.+ A.U.) --

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2C3 - ASPIRAZIONE MISCELAZIONE, ESTRUSIONE ED ESSICCAMENTO (F.T. + A.U.)

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

Per l'abbattimento delle sostanze odorogene, la Ditta ha installato prima del camino e dopo lo scrubber, un biofiltro, costituito da una miscela di corteccia di pino con parti di legno, radici di legno e torba.

Per il biofiltro devono essere garantite le misure dei parametri chimico - fisici indicativi del buon funzionamento del biofiltro (temperatura, umidità e pH).

PUNTO DI EMISSIONE E1C4 - CONFEZIONAMENTO SOLIDI, FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI (F.T. + A.U.)

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1C6 - IMPIANTO DI MISCELAZIONE (FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO) - F.T. + A.U. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1C8 - IMPIANTO FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI E CAPPE LABORATORIO - F.T.+AU - MODIFICA -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza	6,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2C8 - CALDAIA USO TECNOLOGICO A METANO – NUOVO -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato è metano.

Prescrizioni

- 1. Per il punto di emissione indicato con E1C8, dovranno essere espletate le procedure previste dal Decreto Legislativo n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC - ARPAE di Ravenna;**
- 2. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)

UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. **Si prende atto dell'attività di scarico e movimentazione dello zolfo in forma solida. A tale proposito, la Ditta è tenuta a mantenere costantemente pulita l'area in cui viene effettuata l'attività di scarico.**
5. DI indicare **quale termine ultimo per la messa a regime del punto di emissione E1C8 modificato, il 30/06/2018.** Entro tale data la ditta è tenuta a comunicare alla SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data effettiva per la messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1). Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare anche la messa a regime della caldaia **E2C8;**
6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza semestrale per tutte le emissioni indicate, con la esclusione delle caldaie E12, E12A e E2C8, per le quali la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata.** La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **i dati di temperatura, umidità e pH per la verifica del buon funzionamento del biofiltro, con frequenza almeno mensile.**
 - **le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale.**

Per l'annotazione dei dati di verifica del buon funzionamento del biofiltro e per le manutenzioni agli impianti termici, in alternativa al Registro degli autocontrolli di cui al punto 6) del presente provvedimento, la Ditta può annotare detti controlli e manutenzioni nei documenti di registrazione associati alle procedure che disciplinano le attività menzionate e che appartengono ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente dello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.